

Comune di Lariano

pec: protocollo@pec.comune.lariano.rm.it

p.c. Città metropolitana di Roma Capitale

Hub 2 “Sostenibilità territoriale”

Dipartimento XI, “Geologico – Difesa suolo e Aree Protette”

pec: difesasuolo@pec.cittametropolitanaroma.it

Servizio Vigilanza Parco Castelli Romani

Responsabile Coordinamento Servizio Vigilanza

pec: guardiaparco.pcr@pec.regione.lazio.it

e-mail: lierussi@regione.lazio.it

Nucleo Carabinieri Forestale di Velletri

pec: frm43079@pec.carabinieri.it

albopretorio@parcocastelliromani.it

Oggetto: Piano di Gestione e Assestamento Forestale del bosco comunale di Lariano. Taglio intercalare di dirado del bosco ceduo matricinato di castagno dell'età di anni 15, particella assestamentale n. 11 del PGAF, approvato ed esecutivo, del comune di Lariano (periodo validità 2017 – 2032), iscritto al N. C.T. del Comune di Lariano (RM) al foglio n. 4, particelle n. 2p, 6p. Località “*Colle Santa Lucia*” I lotto. Superficie netta al taglio Ha 13.32.00.

Parere di Conformità al PGAF reso esecutivo con Determina regionale G10960 del 28/08/2025.

Prat. FOR. 11/2025

VISTA l'istanza inviata dall'Ing. Antonino Tuzi, in qualità di Responsabile del Settore V Patrimonio e Ambiente del comune di Lariano, e assunta al protocollo dell'Ente Parco in data 23 maggio 2025 al n. 3340, relativa all'intervento di utilizzazione forestale di taglio boschivo di cui all'oggetto, fondo di proprietà del comune di Lariano;

VISTA la Legge Regione Lazio n. 2 del 13 gennaio 1984, *“Istituzione del parco suburbano dei Castelli Romani”* e s.m.i.;

VISTA la Legge Regione Lazio n. 14 del 11 agosto 2021, *“Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali”* Capo VI – *Disposizioni in materia di transizione ecologica e rifiuti* – art. 82 *“Modifica alla perimetrazione del Parco suburbano dei Castelli Romani”*;

VISTA la Legge n. 394 del 6 dicembre 1991, *“Legge quadro sulle aree protette”* e s.m.i.;

VISTA la Legge Regione Lazio n. 29 del 6 ottobre 1997, *“Norme in materia di aree naturali protette regionali”* e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 34 del 3 aprile 2018, *“Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali”*;

VISTA la Legge Regionale 19 settembre 1974, n. 61 recante *“Norme per la protezione della flora erbacea ed arbustiva spontanea”*;

VISTA la L. R. n. 39 del 28 ottobre 2002, *“Norme in materia di gestione delle risorse forestali”* e s.m.i.;

VISTO il Regolamento regionale n. 7 del 8 aprile 2005 *“Regolamento di attuazione dell’art. 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)”* e s.m.i.;

VISTO il comma 11 dell’articolo 44 della L. R. 29/97 s.m.i. *“Fino all’adozione da parte degli organi competenti di specifiche norme di salvaguardia ovvero fino all’approvazione dei relativi piani, e comunque non oltre il 31 dicembre 2029, alle aree protette istituite con legge regionale e a quelle istituite nonché ampliate si applicano le norme di cui all’articolo 8, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, fatto salvo quanto previsto al comma 12 e, limitatamente al territorio del Comune di Roma capitale, quanto previsto ai commi 13 e 14. Nelle aree naturali protette per le quali nella relativa legge istitutiva non sia stata specificata la distinzione in zona A e in zona B, di cui all’articolo 7, comma 4, lettera a), si applicano le misure di salvaguardia previste per la zona A, fatte salve le aree urbanizzate individuate nel PTPR ovvero nei Paesaggi degli insediamenti urbani, nei Paesaggi degli insediamenti in evoluzione e nel Paesaggio agrario di continuità nelle quali si applicano le misure di salvaguardia previste per la zona B.”*;

CONSIDERATO che all’interno del perimetro del Parco sono vigenti le norme di salvaguardia di cui all’ art 8 della legge regionale n 29/97;

TENUTO CONTO del P.T.P.R. approvato con D.C.R. 21 aprile 2021, n. 5 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 56 del 10 giugno 2021 – supplemento 2;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00027 del 28 febbraio 2025 con il quale è

stato nominato il dott. Francesco Ciferri direttore dell'Ente Parco dei Castelli Romani;

VISTO l'Atto di Organizzazione del Parco Regionale dei Castelli Romani n. I del 05 maggio 2025

“Struttura organizzativa dell'Ente Parco Castelli Romani.”;

VISTA la disposizione di servizio del Direttore del Parco dei Castelli Romani *“Organizzazione protocollo – Assegnazioni posta protocollata in entrata.”* protocollo n. 2720 del 05/05/2025, che assegna alla dr.ssa Michela Cantù le istanze di nulla osta forestali, nei comuni di Ariccia, Frascati,

Genzano di Roma, Grottaferrata, Lariano, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Rocca di Papa;

VISTO il *“Piano di Gestione e Assestamento Forestale del Comune di Lariano (Rm). Periodo di Validità 2017/2018 – 2031/2032.”;*

VISTO il nulla osta, con prescrizioni, al PGAF, rilasciato da questo Ente Parco in data 28/01/2025 con protocollo n. 509;

VISTA la Determinazione regionale n. G07385 del 12/06/2025 L.R. n. 39/02 *“Norme in materia di gestione forestale”. Art 16 “Approvazione della pianificazione forestale e pascoliva”. Piano di Gestione ed Assestamento Forestale (P.G.A.F.) dei boschi di proprietà del Comune di Lariano - Comune di Lariano (Rm). Approvazione cronoprogramma degli interventi di utilizzazione forestale - periodo di validità aggiornato 2017/18 - 2031/32;*

VISTA la Determina regionale n. G10960 del 28/08/2025 *“L.R. 39/2002 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali” - Art. 16 comma 1 “Approvazione forestale e pascoliva” – Esecutività del cronoprogramma degli interventi di utilizzazione forestale dei boschi di proprietà del Comune di Lariano (RM) – Periodo di validità aggiornato 2017/2018 – 2031/2032.;*

TENUTO CONTO che stanti le determinazioni regionali G07385 del 12/06/2025 e G10960 del 28/08/2025, il P.G.A.F., alla data di emissione del presente parere, risulta approvato ed esecutivo e che pertanto non si rende più necessario il rilascio del Nulla osta da parte di questo Ente Parco, essendo lo stesso già stato rilasciato nell'ambito di approvazione del P.G.A.F.;

CONSIDERATO che il PGAF, approvato e reso esecutivo, è parificato agli effetti di legge al Regolamento Forestale, così come stabilito dall'art. 4 dell'Allegato 2 alla DGR n. 126/05 in attuazione del disposto dell'art. 130 del RD n. 3267/1923;

ESAMINATO il *“Progetto di taglio colturale di dirado e stima del bosco ceduo matricinato di castagno - Denominato sezione n. 11 “Colle Santa Lucia” I Lotto. PGAF del comune di Lariano. Periodo di Validità*

2017/2032” a firma del Dottore Forestale Fabrizio Dezzi;

TENUTO CONTO che l’area oggetto di intervento ricade nell’area di competenza dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale (ex Autorità di Bacino Nazionale Liri Garigliano Volturno), e risultano presenti, secondo il *Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio di Frana* (PsAI-Rf) approvato con DPCM del 12/12/2006 (GU 28/5/2007 n. 122) aree di attenzione potenzialmente alta (A_{pa}), equiparate alle aree classificate a rischio di frana molto elevato (R₄). Le norme del PsAI-Rf prescrivono in tali casi, a corredo del progetto per gli interventi consentiti, la redazione di uno studio di compatibilità idrogeologica, redatto ai sensi degli artt. 17 e segg., che per i tagli colturali si concretizza in una relazione sintetica di compatibilità;

TENUTO CONTO che l’area di intervento non ricade nel sistema “Natura 2000” composto da aree (“siti”) destinate alla conservazione della biodiversità presente nel territorio dell’Unione Europea;

TENUTO CONTO che a seguito di richiesta integrazioni formulata dallo scrivente ufficio con protocollo n. 4275 il 30/06/2025, il richiedente ha provveduto a trasmettere le integrazioni acquisite al protocollo dell’Ente Parco ai numeri 6738 del 10/10/2025 e 7516 del 10/11/2025, consistenti in:

- “Studio di Compatibilità geomorfologica” di cui all’art. 47 comma 2 lettera b) del Regolamento regionale n. 7 del 8 aprile 2005 “*Regolamento di attuazione dell’art. 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)*” e s.m.i., relativo alla fattibilità dell’intervento e redatto da geologo, nel quale si dichiara “*gli interventi proposti non concorrono a determinare stato di pericolo per la pubblica incolumità, non aggravano né modificano le condizioni di stabilità del versante interessato, non interferiscono con la realizzazione di eventuali opere infrastrutturali per la messa in sicurezza dell’area. Gli interventi previsti sono quindi compatibili con la situazione geomorfologica ed idrogeologica attualmente riscontrata nell’area di interesse*”;
- dichiarazione di conformità dell’intervento alla Pianificazione Forestale Territoriale vigente, e all’assenza di variazioni dello stato dei luoghi e dei vincoli dell’area interessata dall’intervento, resa da parte del richiedente e del progettista;

Ai sensi di quanto sopra riportato, l’esame istruttorio dell’intervento forestale in oggetto eseguito dalla dott.ssa Michela Cantù, sulla base del PGAF approvato ed esecutivo, del progetto di taglio

intercalare di dirado e della documentazione integrativa inviata, che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente parere, è risultato positivo a condizione che:

1. siano rispettate le prescrizioni contenute nella Determinazione regionale n. G07385 del 12/06/2025 L.R. n. 39/02 "Norme in materia di gestione forestale". Art 16 "Approvazione della pianificazione forestale e pascoliva". Piano di Gestione ed Assestamento Forestale (P.G.A.F.) dei boschi di proprietà del Comune di Lariano - Comune di Lariano (Rm). Approvazione cronoprogramma degli interventi di utilizzazione forestale - periodo di validità aggiornato 2017/18 - 2031/32; e, in particolare quelle contenute nel Nulla osta dell'Ente Parco n. 509 del 28/01/2025;
2. venga apposta la cartellonistica dei lavori e dei rischi che indichi il divieto di accesso a coloro che non assolvono funzioni connesse all'esecuzione dell'intervento. Il cartello dovrà, inoltre, riportare i riferimenti delle Determinazione regionale di approvazione n. G07385 del 12/06/2025 e di esecutività n. G10960 del 28/08/2025, del provvedimento della Città metropolitana di Roma Capitale e del nulla osta rilasciato dall'Ente Parco (numero e anno) nome del proprietario e nome della ditta che effettua il taglio;
3. prima dell'avvio e durante l'intervento di taglio intercalare di dirado si provveda a interdire l'accesso alle strade forestali, piste forestali, imposti e piazzali, ai non addetti ai lavori, impedendo l'abbandono di rifiuti nel bosco;
4. in relazione alle epoche di esecuzione delle operazioni di taglio intercalare di dirado del bosco ceduo, sia rispettato quanto previsto dalla normativa forestale vigente;
5. sia osservata la normativa di cui alla Legge 353 del 21 novembre 2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi) e successive modificazioni ed integrazioni e quanto disposto a livello regionale riguardo l'individuazione del periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi;
6. in funzione della potenziale presenza assidua nella zona di esemplari di lupo e di altre specie di interesse comunitario, deve essere prestata particolare attenzione al rispetto dei tempi di conclusione delle attività di taglio e di utilizzo di mezzi motorizzati all'interno del bosco oggetto di intervento;

7. al termine delle operazioni di taglio e sgombero del legname, le tagliate e le altre aree utilizzate per le operazioni, siano ripulite da qualsiasi genere di materiale non legnoso depositato durante il taglio boschivo;

Si esprime parere favorevole all'intervento in oggetto

Il Tecnico istruttore
(dott.ssa Michela Cantù)

Visto il parere sopra espresso, si ritiene concluso con esito favorevole il presente procedimento amministrativo, trattandosi di una istanza in regime di comunicazione.

Il richiedente dovrà comunicare all'Ente Parco con almeno 15 giorni di anticipo la data d'inizio dell'intervento e il nome della ditta che effettuerà il taglio, al fine di consentire il sopralluogo, per la verifica del rispetto delle condizioni del PGAF. Nella comunicazione d'inizio lavori dovrà essere **certificata l'assenza di variazioni, sia nello stato dei luoghi, sia degli atti amministrativi presentati a corredo della domanda di nulla osta**, pervenuta al protocollo dell'Ente Parco in data 23 maggio 2025 al n. 3340.

La non osservanza delle prescrizioni, così come previsto al comma 3 dell'art. 28 della Legge Regione Lazio 29/'97, comporta la sospensione dell'attività medesima e la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali ai sensi dell'art. 29 della Legge 394/'91.

Per quanto concerne le eventuali responsabilità civili e penali a persone e a cose afferenti all'esecuzione dell'intervento selvicolturale oggetto del presente nulla osta, sono comunque da intendersi attribuite al richiedente del presente nulla osta.

Nel caso il taglio sia eseguito da ditta esterna questa dovrà trasmettere all'Ente Parco la dichiarazione di avere preso visione e di accettare sotto la propria responsabilità le prescrizioni contenute nel documento di approvazione del PGAF e nel nulla osta dell'Ente Parco n. 509 del 28/01/2025, di cui riceverà copia dal proprietario.

Il richiedente dovrà altresì comunicare la data **di fine lavori entro 10 giorni dall'ultimazione**

delle operazioni.

Sono altresì fatti salvi eventuali diritti di terzi e qualunque autorizzazione e/o concessione di competenza di altri Organi ed Autorità.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni, ovvero in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal rilascio del presente parere.

Il Responsabile del Procedimento

(dott.ssa Michela Cantù)

Il Direttore

(dott. Francesco Ciferri)